COESIONE ITALIA 21-27
RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Cofinanziato dall'Unione europea

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

MUR
Ministero dell'Università e della Ricerca

FAQ 3 Azioni

Anticipazione, fidejussione e garanzie

Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026 in tema di rendicontazione e controllo e inviati a mail 3azioni.pnric@mur.gov.it.

Aggiornate al 23.10.2026

Nota metodologica: Ai fini della pubblicazione, i quesiti ricevuti sono stati anonimizzati e, ove necessario, riformulati sotto il profilo redazionale, senza modificarne il contenuto sostanziale. Le domande sono state, inoltre, organizzate per cluster tematici, al fine di rendere più agevole la consultazione del documento.

ID	Quesito	Riscontro
	10. Anticipazione, fidejussione e garanzie	
10.1	Esiste un modello standard per la fideiussione?	Sul Sistema Informativo QIIR i Soggetti Beneficiari hanno la possibilità di scaricare lo standard della polizza fideiussoria. Nello specifico sussistono due format: uno per le imprese che hanno avuto una VAE negativa, per la quale la fideiussione deve coprire l'intero importo progettuale, e una per la richiesta di anticipazione, il cui importo sarà legato esclusivamente ad essa. La Guida operativa (par. 3.2 Erogazione dei contributi) stabilisce che il Soggetto Hub Capofila può richiedere un'anticipazione fino al 40% dell'agevolazione concessa; per i beneficiari di diritto privato, tale anticipazione deve essere assistita da idonea garanzia fideiussoria a prima richiesta. Sono specificati i requisiti sostanziali della garanzia: fideiussione "a prima richiesta"; rilasciata da intermediari finanziari autorizzati e vigilati iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB (Banca d'Italia); da mantenere fino al completo recupero dell'importo anticipato.
10.2	Per ogni sotto-progetto serve una fideiussione o può esserne presentata una unica per il totale del beneficio da ricevere?	La documentazione (DD 307, Disciplinare, Guida) collega la fideiussione all'anticipazione per progetto/beneficiario, non ai singoli sotto-progetti interni. Non è richiesto di frammentare la garanzia per sotto-progetto; per ciascun beneficiario che richiede anticipazione è coerente un'unica polizza fideiussoria che copra l'intero importo di anticipazione richiesto per quel progetto. La Guida operativa prevede che il Soggetto Hub Capofila, per conto dei beneficiari, possa richiedere "un'anticipazione fino al 40% dell'agevolazione concessa per ciascun progetto". La stessa Guida precisa che nel caso di soggetto beneficiario di diritto privato l'anticipazione deve essere assistita da garanzia fideiussoria a prima richiesta, da mantenere fino al completo recupero dell'importo anticipato.

ID	Quesito	Riscontro
		Ne deriva che, per ciascun beneficiario che richiede anticipazione, è del tutto coerente un'unica fideiussione che abbia come massimale il totale dell'importo anticipato per quel progetto.
10.3	Per la fidejussione per richiesta di anticipazione esiste un format?	Sul Sistema Informativo QIIR i Soggetti Beneficiari hanno la possibilità di scaricare lo standard della polizza fideiussoria. Nello specifico sussistono due format: uno per le imprese che hanno avuto una VAE negativa, per la quale la fideiussione deve coprire l'intero importo progettuale, e una per la richiesta di anticipazione, il cui importo sarà legato esclusivamente ad essa. La Guida operativa disciplina nel dettaglio: la possibilità di richiedere l'anticipazione (fino al 40% dell'agevolazione concessa per ciascun progetto); la necessità, per i beneficiari privati, di prestare una garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da soggetti iscritti all'albo ex art. 106 TUB, da mantenere fino al completo recupero dell'importo anticipato.
10.4	Il soggetto Capofila HUB può richiedere l'anticipazione solo per alcuni beneficiari, senza obbligo per tutti di richiederla?	La disciplina del DD 307 e della Guida Operativa configura l'anticipazione come facoltà e non come obbligo; non risulta alcuna disposizione che imponga di richiederla per tutti i beneficiari. Il Soggetto Hub Capofila può quindi strutturare la richiesta di anticipazione limitandola ai soli beneficiari che intendono effettivamente avvalersene, nel rispetto del tetto del 40% e delle condizioni di garanzia per i soggetti privati. La stessa sezione specifica che: per i beneficiari privati, l'anticipazione deve essere assistita da garanzia fideiussoria a prima richiesta; l'Hub Capofila, una volta ricevute le risorse, è tenuto a trasferirle ai beneficiari entro 20 giorni, previa effettuazione delle verifiche (DURC, antimafia, ecc.).
10.5	In particolare, si richiedono informazioni in merito alle modalità di richiesta e alle tempistiche previste per l'erogazione dell'anticipo. Per alcuni partner, tali indicazioni risultano necessarie ai fini dello	Ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare, il Soggetto Hub Capofila può richiedere, per ciascun progetto, una prima erogazione a titolo di anticipazione nella misura del 40% dell'importo dell'agevolazione concessa. La richiesta è presentata dall'Hub Capofila per conto dei beneficiari tramite il sistema informatico QIIR, secondo le modalità e con la documentazione indicate dall'art. 6 del Disciplinare e dalla Guida operativa per i beneficiari (par. 3.2 – Erogazione dei contributi). Per i beneficiari di diritto privato l'erogazione deve essere assistita da idonea garanzia fideiussoria a

ID	Quesito	Riscontro
	sblocco delle procedure relative al personale e agli acquisti.	prima richiesta; sul Sistema Informativo QIIR è disponibile lo standard della polizza fideiussoria. Tempistiche. Le erogazioni dell'agevolazione da parte del MUR sono disposte, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, entro 80 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell'art. 74, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 2021/1060. Una volta ricevute le risorse dal MUR, il Soggetto Hub Capofila è tenuto a trasferirle ai beneficiari, per le quote di rispettiva spettanza, entro 20 giorni dal ricevimento, previo svolgimento — per ciascun beneficiario — delle verifiche propedeutiche all'erogazione (ad esempio DURC, verifica inadempimento, verifica antimafia, visura Deggendorf). Si segnala che la sezione dedicata alla rendicontazione e all'erogazione del sistema QIIR è in corso di perfezionamento da parte del Cineca: gli Hub Capofila riceveranno notifiche puntuali e indicazioni operative, ivi compreso l'eventuale modello per la richiesta di anticipazione. Per gli ulteriori profili dell'anticipazione, della fideiussione e delle garanzie si rinvia ai riscontri del presente documento, in particolare alle FAQ ufficiali 10.1–10.4.
10.6	I soggetti beneficiari che abbiano già stipulato una polizza fideiussoria a seguito di una VAE con esito negativo, qualora intendano presentare richiesta di anticipazione fino al 40% dell'agevolazione concessa, sono tenuti a stipulare una nuova polizza fideiussoria oppure possono procedere alla richiesta utilizzando la polizza già in essere?	Le FAQ (1 edizione 13-15 maggio) specificano che sul SI QIIR è disponibile un format standard di polizza fideiussoria "per le imprese che hanno avuto una VAE negativa, per la quale la fideiussione deve coprire l'intero importo progettuale. Questa polizza è quindi strutturata per garantire l'intero contributo concesso (importo progettuale/agevolazione complessiva), a presidio del rischio connesso alla valutazione economico finanziaria negativa. La Guida e le FAQ non prevedono la possibilità, in via ordinaria, di "riutilizzare" la polizza VAE negativa per assolvere automaticamente anche alla funzione di garanzia dell'anticipazione; al contrario, indicano esplicitamente due format separati sul SI QIIR per le due fattispecie La disciplina di DD 307/2025, della Guida operativa e delle FAQ configura due garanzie diverse: una per la VAE

ID	Quesito	Riscontro
		negativa (intero importo progettuale) e una per la richiesta di anticipazione (solo importo anticipato). Pertanto, il soggetto che intenda richiedere l'anticipazione fino al 40% deve, in linea con la disciplina vigente, stipulare (o far emettere) una polizza ad hoc per l'anticipo, distinta da quella eventualmente già in essere per la VAE negativa.
10.7	Con riferimento alla possibilità di richiedere al Ministero l'anticipazione del contributo nella misura del 40%, si chiede cortesemente di conoscere le modalità di presentazione della relativa istanza. In particolare, si chiede di sapere se sia previsto un format dedicato per la richiesta e quale sia l'indirizzo PEC al quale gli HUB Capofila devono trasmettere la documentazione.	Il soggetto legittimato a presentare l'istanza è il Soggetto Hub Capofila, che opera come referente unico verso il MUR. L'Hub Capofila può richiedere l'anticipazione per conto dei singoli beneficiari interessati, senza obbligo che tutti i partner la richiedano Prima di poter inoltrare l'istanza di anticipazione è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni: ▪ Decreto di concessione. ▪ Atto d'obbligo e Disciplinare di concessione sottoscritti digitalmente da Hub e beneficiari e trasmessi tramite QIIR nei termini previsti. ▪ Comunicazione dei conti correnti dedicati (Hub e singoli beneficiari) La gestione dell'anticipazione avviene esclusivamente tramite il sistema informativo QIIR. Per le polizze fideiussorie sono disponibili su QIIR due format standard: uno per VAE negativa e uno specifico per anticipazione La richiesta di anticipazione non è veicolata tramite un modulo cartaceo autonomo o un file da inviare via PEC, ma attraverso funzionalità dedicate di QIIR nell'ambito del fascicolo di progetto (CUP), dove l'Hub Capofila: ▪ compila online la richiesta di anticipazione ▪ associa e carica la documentazione richiesta (polizze fideiussorie e altri allegati).
10.8	Visto l'allegato 8 del DD. 307, "Schema di disciplinare di concessione delle agevolazioni", Art. 6 "Richiesta di anticipazione" commi 2,3 e 4, un soggetto	Come già riposto in riferimento alla FAQ 10.7 L'anticipazione (fino al 40% dell'agevolazione concessa per ciascun progetto) è una facoltà del Soggetto Hub Capofila. Per i beneficiari di diritto privato, l'anticipazione: deve essere assistita da garanzia fideiussoria a prima richiesta; la

ID	Quesito	Riscontro
	hub di una società consortile a responsabilità limitata deve presentare la garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipazione o può essere esente?	garanzia deve essere rilasciata da soggetti iscritti all'albo ex art. 106 TUB e vigilati da Banca d'Italia; va mantenuta fino al completo recupero dell'importo anticipato. Una società consortile a responsabilità limitata: è un soggetto di diritto privato (società di capitali); non rientra, normalmente, nella categoria di enti destinatari di fondi di funzionamento ordinario "di bilancio MUR" che possano fungere da garanzia. Pertanto, ai fini dell'Art. 6 "Richiesta di anticipazione" del Disciplinare: se la società consortile a r.l. è beneficiaria di una quota di agevolazione e chiede anticipazione sulla propria quota, deve presentare garanzia fideiussoria a prima richiesta per l'importo anticipato di sua competenza; se l'Hub (società consortile) richiede anticipazione per conto di altri beneficiari privati, ciascun beneficiario privato dovrà a sua volta prestare la propria garanzia per la propria quota di anticipazione. Un Soggetto Hub costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata: è, a tutti gli effetti, un beneficiario di diritto privato; non è esente dall'obbligo di presentare garanzia fideiussoria per la richiesta di anticipazione; deve prestare una fideiussione a prima richiesta (ex art. 106 TUB) per l'importo dell'anticipazione concessa sulla propria quota di agevolazione.
10.9	Nella FAQ 10.7, tra le atre cose viene riportato quanto segue "Per le polizze fideiussorie sono disponibili su QIIR due format standard: uno per VAE negativa e uno specifico per anticipazione"; si chiede	No. La polizza fideiussoria già stipulata a seguito di VAE con esito negativo non è idonea, di per sé, ad assolvere anche la funzione di garanzia dell'anticipazione: per richiedere l'anticipazione fino al 40% dell'agevolazione, il soggetto beneficiario deve stipulare (o far emettere) una polizza specifica per l'anticipo, distinta da quella per la VAE negativa.

ID	Quesito	Riscontro
	conferma che i soggetti beneficiari che abbiano già stipulato una polizza fideiussoria a seguito di una VAE con esito negativo, qualora intendano presentare richiesta di anticipazione fino al 40% dell'agevolazione concessa, non siano tenuti a stipulare una nuova polizza fideiussoria ma possono procedere alla richiesta utilizzando la polizza già in essere.	La disciplina (D.D. 307/2025, Disciplinare e Guida operativa) e le FAQ configurano infatti due garanzie diverse per oggetto, funzione e importo: ▪ polizza per VAE negativa: copre l'intero importo progettuale/agevolazione complessiva, a presidio del rischio connesso all'esito negativo della valutazione economico-finanziaria; ▪ polizza per anticipazione: garantisce il recupero della sola somma anticipata (fino al 40%), da mantenere fino al completo recupero dell'importo anticipato. Coerentemente, sul Sistema Informativo QIIR sono resi disponibili due format standard distinti (uno per la VAE negativa e uno specifico per l'anticipazione). Ne consegue che il beneficiario che, pur disponendo già di una polizza per VAE negativa, intenda richiedere l'anticipazione deve presentare la specifica garanzia per l'anticipo, con le caratteristiche richieste (a prima richiesta; rilasciata da soggetti iscritti all'albo ex art. 106 TUB e vigilati dalla Banca d'Italia; da mantenere fino al completo recupero dell'importo anticipato). La conferma richiesta non può essere fornita nel senso auspicato — occorre una polizza distinta per l'anticipazione. Il riscontro è coerente con le FAQ 10.6 e 10.7.
10.10	Una Fondazione privata che è anche un Organismo di diritto pubblico, data la sua natura ibrida, NON chiederebbe fidejussione, ma fornirebbe come strumento di garanzia la dichiarazione di impegno della sua amministrazione vigilante (MEF-MUR). Si	La Guida operativa, par. 3.2, prevede che l'anticipazione a favore di un beneficiario di diritto privato debba, in via ordinaria, essere assistita da idonea garanzia fideiussoria a prima richiesta. La stessa Guida contempla tuttavia un'alternativa: qualora il beneficiario privato sia destinatario di fondi di funzionamento ordinario iscritti nel bilancio del MUR o di altri Enti o Amministrazioni, tali fondi possono costituire strumento di garanzia; per fondi di Enti diversi dal MUR è richiesta l'acquisizione dell'impegno dell'Ente a consentire l'eventuale escussione delle somme oggetto di recupero.

ID	Quesito	Riscontro
	chiede conferma che la procedura descritta sopra sia accettabile nel caso di specie.	Pertanto, la soluzione prospettata è ammissibile solo qualora il S.B. rientri effettivamente nella predetta fattispecie dei beneficiari privati destinatari di fondi di funzionamento ordinario e la dichiarazione di impegno rispetti le condizioni indicate dalla Guida. La sola qualificazione come organismo di diritto pubblico non determina, di per sé, l'esenzione dalla garanzia prevista per i beneficiari privati. Riferimento: Guida operativa per i beneficiari, par. 3.2.
10.11	Qualora il Soggetto Hub, in qualità di soggetto privato, richieda l'anticipazione **esclusivamente per la quota di contributo ad esso spettante**, senza richiederla per le proprie Unità Operative, è tenuto a presentare la fideiussione?	Sì. Qualora il Soggetto Hub sia un beneficiario di diritto privato e richieda l'anticipazione sulla propria quota di agevolazione, deve prestare idonea garanzia fideiussoria a prima richiesta per l'importo dell'anticipazione riferito alla propria quota, salvo l'eventuale applicazione della specifica alternativa prevista dalla Guida per i beneficiari privati destinatari di fondi di funzionamento ordinario. Cfr. FAQ 10.8 e Guida operativa per i beneficiari, par. 3.2.
10.12	Qualora il Soggetto Hub, in qualità di soggetto privato, richieda l'anticipazione **sia per la propria quota di contributo sia per quella delle proprie Unità Operative**, è tenuto a presentare un'unica fideiussione? In caso di risposta negativa vanno presentate più fideiussioni, una per Soggetto Hub e una per ciascuna Unità Operativa (se di natura privata)?	La garanzia è riferita al soggetto beneficiario e non alle singole articolazioni organizzative interne. Pertanto, se le Unità Operative sono strutture interne del medesimo Soggetto Hub e non autonomi soggetti beneficiari, non occorrono fideiussioni distinte per ciascuna UO: la garanzia è prestata dal beneficiario privato per l'anticipazione riferita alla propria quota complessiva. Se, invece, con il termine "Unità Operative" si intendono soggetti giuridicamente autonomi che risultano a loro volta beneficiari della compagine, ciascun beneficiario privato che riceve l'anticipazione deve prestare la propria garanzia; l'obbligo non si estende ai beneficiari pubblici. Cfr. FAQ 10.8
10.13	In caso di risposta affermativa al punto precedente, quale deve essere l'importo	Nel caso in cui le Unità Operative siano articolazioni interne del medesimo Hub beneficiario, la fideiussione deve coprire l'importo dell'anticipazione concessa al soggetto beneficiario sulla propria quota complessiva; non rileva una

ID	Quesito	Riscontro
	garantito dalla fideiussione? La garanzia deve coprire: o esclusivamente l'importo dell'anticipazione riferito alla quota di contributo spettante al Soggetto Hub; o oppure l'intero importo dell'anticipazione richiesto dal Soggetto Hub, comprensivo anche delle quote spettanti alle proprie Unità Operative? La risposta varia a seconda della natura giuridica delle Unità Operative (pubblici o privati)?	distinta natura giuridica delle UO, poiché la garanzia è collegata al beneficiario. Qualora, invece, si tratti di autonomi soggetti beneficiari, ciascun beneficiario privato presta una garanzia limitata alla propria quota di anticipazione. I beneficiari pubblici non sono assoggettati alla garanzia fideiussoria prevista per i beneficiari privati. Cfr. FAQ 10.1, FAQ 10.2 e FAQ 10.8; Guida operativa per i beneficiari, par. 3.2.
10.14	Nel caso in cui il soggetto HUB (soggetto privato) non intenda richiedere l'anticipazione, ma una propria Unità Operativa (anch'essa soggetto privato) intenda avvalersi dell'anticipazione fino al 40% del contributo concesso, si chiede di chiarire se la fideiussione debba essere prestata esclusivamente dall'Unità Operativa	L'anticipazione e la relativa garanzia sono riferite al soggetto beneficiario, non alla singola Unità Operativa interna. Se l'Unità Operativa è una mera articolazione del Soggetto Hub, non può richiedere autonomamente l'anticipazione né prestare una garanzia distinta dal soggetto beneficiario. Se, invece, il soggetto indicato come "Unità Operativa" è in realtà un autonomo beneficiario privato della compagine, l'Hub Capofila può richiedere l'anticipazione per suo conto e la garanzia deve essere prestata da tale beneficiario per la propria quota. L'Hub che non richiede anticipazione sulla propria quota non è tenuto a prestare una fideiussione

ID	Quesito	Riscontro
	a favore del MUR oppure se debba essere rilasciata anche dal soggetto HUB, pur non richiedendo quest'ultimo alcuna anticipazione.	per tale quota. Cfr. FAQ 10.4 e FAQ 10.8.
10.15	Il soggetto **Hub**, costituito in forma di ente privato e beneficiario del finanziamento, nel caso in cui la compagine sociale sia composta prevalentemente da soggetti pubblici, si chiede di confermare se, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione fino al 40%, lo Hub sia tenuto a prestare l'apposita fideiussione prevista per i beneficiari privati ovvero se, in considerazione della natura della compagine sociale e delle modalità di gestione del finanziamento già adottate nell'ambito dei precedenti Programmi PNRR, possa trovare applicazione un diverso regime che escluda tale obbligo.	La disciplina collega l'obbligo di garanzia alla natura giuridica del soggetto beneficiario che riceve l'anticipazione. Pertanto, un Hub costituito come ente di diritto privato resta, ai fini dell'anticipazione, un beneficiario privato anche se la propria compagine sociale è composta prevalentemente da soggetti pubblici e, in via ordinaria, deve prestare la garanzia fideiussoria a prima richiesta per l'anticipazione relativa alla propria quota. Resta ferma la specifica alternativa prevista dalla Guida per il beneficiario privato destinatario di fondi di funzionamento ordinario iscritti nel bilancio del MUR o di altri Enti o Amministrazioni, alle condizioni ivi indicate. Cfr. FAQ 10.8 e Guida operativa per i beneficiari, par. 3.2.
10.16	Il costo della fidejussione bancaria necessaria per ottenere l'anticipazione è un costo rendicontabile tra i costi diretti di progetto?	Le spese relative alla garanzia fideiussoria richiesta per la concessione dell'anticipazione non rientrano tra i costi diretti eleggibili a contributo, in quanto non sono ricomprese tra le spese ammissibili tassativamente individuate dall'art. 7 del D.D. n. 307 del 18 marzo 2025 per le tre Azioni (spese di personale, strumenti e attrezzature, immobili e terreni, ricerca contrattuale e altri servizi, spese generali per l'Azione 1.1.2; costi di investimento e di funzionamento per l'Azione 1.1.3b; costi dei percorsi formativi per l'Azione 1.4.3).

ID	Quesito	Riscontro
		Il costo della fideiussione ha natura di onere finanziario connesso alla scelta del beneficiario di richiedere l'anticipazione e non costituisce un costo direttamente imputabile alla realizzazione delle attività progettuali; esso resta pertanto a carico del soggetto beneficiario. Tale conclusione è coerente anche con la disciplina euro-unitaria in materia di ammissibilità della spesa a valere sui fondi FESR, che non annovera tra i costi ammissibili gli oneri finanziari e le spese di garanzia salvo espressa previsione, qui non presente nell'Avviso.
10.17	Una fondazione privata senza scopo di lucro, istituita ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolge attività istituzionali di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico. Per lo svolgimento di tali attività beneficia di un finanziamento pubblico statale erogato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a valere sul capitolo di spesa n. 7380. Inoltre, la Fondazione è qualificata dalla Corte dei conti quale organismo di diritto pubblico ed è ricompresa nell'elenco ISTAT delle	Come già indicato nelle precedenti faq – e segnatamente nella faq 10.10 - la sola qualificazione come organismo di diritto pubblico non determina, di per sé, l'esenzione dalla garanzia prevista per i beneficiari privati. In proposito la Guida operativa per i beneficiari, par. 3.2 "Erogazione dei contributi" prevede che l'anticipazione a favore di un beneficiario di diritto privato debba, in via ordinaria, essere assistita da idonea garanzia fideiussoria a prima richiesta. La stessa Guida contempla tuttavia un'alternativa: qualora il beneficiario privato sia destinatario di fondi di funzionamento ordinario iscritti nel bilancio del MUR o di altri Enti o Amministrazioni, tali fondi possono costituire strumento di garanzia; per fondi di Enti diversi dal MUR è richiesta l'acquisizione dell'impegno dell'Ente a consentire l'eventuale escussione delle somme oggetto di recupero. Pertanto, la soluzione prospettata è ammissibile solo qualora il soggetto beneficiario rientri effettivamente nella predetta fattispecie dei beneficiari privati destinatari di fondi di funzionamento ordinario e la dichiarazione di impegno rispetti le condizioni indicate dalla Guida.

ID	Quesito	Riscontro
	amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge n. 196/2009. Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto se, tenuto conto della natura pubblica, stabile e istituzionale di tale finanziamento, possa essere ammessa, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, una garanzia o altra forma di impegno a valere sulle risorse statali assegnate alla Fondazione sul capitolo MEF 7380, in alternativa alla fideiussione prevista per i beneficiari di diritto privato.	
10.18	In merito alla richiesta di anticipazione del 40%, si chiede di chiarire se la garanzia fideiussoria che il soggetto privato HUB è tenuto a presentare debba essere calcolata esclusivamente sulla quota di contributo di propria competenza oppure sull'intero importo dell'anticipazione richiesto tramite piattaforma, comprensivo anche delle quote riferite alle tre sottostrutture Nord. Nel nostro caso, tali sottostrutture sono soggetti pubblici (due Università e un ente di ricerca).	La questione è già disciplinata, nella sostanza, da diverse FAQ del cluster 10, in particolare: FAQ 10.2, 10.8, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14. La disciplina collega la garanzia al soggetto beneficiario che riceve l'anticipazione, non ai singoli sotto-progetti o articolazioni interne. Questo è esplicitato in: - FAQ 10.2 – La fideiussione è per progetto/beneficiario, non per sotto-progetto. - FAQ 10.8 – Un Hub privato che riceve anticipazione sulla propria quota deve prestare garanzia per l'importo anticipato di sua competenza. - FAQ 10.12 e 10.13 – Se le "Unità Operative" sono articolazioni interne del medesimo beneficiario, la fideiussione è unica per il beneficiario privato; copre l'intera anticipazione concessa a quel beneficiario (quota

ID	Quesito	Riscontro
		complessiva che fa capo a lui), indipendentemente dalla natura giuridica delle singole UO. Quando le "Unità Operative" sono soggetti giuridici autonomi Le stesse FAQ distinguono il caso in cui le "Unità Operative" siano, in realtà, altri soggetti beneficiari autonomi: FAQ 10.12 e 10.14: Applicazione al caso specifico La FAQ 10.12–10.13–10.14 hanno già chiarito che: - la garanzia è sempre per soggetto beneficiario; - se le UO sono interne all'HUB, la fideiussione dell'HUB copre l'intero importo dell'anticipazione concessa all'HUB; se, invece, le tre strutture sono beneficiari pubblici autonomi, l'HUB privato garantisce solo la propria quota di anticipazione, mentre le università e l'EPR non sono soggetti a fideiussione come già disciplinato nelle FAQ 10.8, 10.11, 10.12, 10.13 e 10.14.
10.19	Con riferimento alla richiesta di anticipazione del 40% dell'agevolazione spettante e al rapporto tra i soggetti beneficiari e le loro unità operative, e in considerazione delle FAQ 10.12 e 13, si rappresenta la fattispecie descritta nel seguito. Un soggetto di diritto privato, censito quale beneficiario all'interno dell'"Allegato B –	Si veda quanto riportato nella FAQ precedente: 10.18.

ID	Quesito	Riscontro
	Piano dei Costi e delle Agevolazioni" (di seguito "società") include come unità operativa l'Università di (omissis), autonomo soggetto di diritto pubblico (di seguito "ateneo"), che tuttavia non risulta censito come beneficiario nel medesimo allegato. La società intende richiedere l'anticipazione del 40% dell'agevolazione concessa, il cui ammontare, quale risulta dal suddetto allegato, comprende sia la quota di propria competenza sia quella spettante all'ateneo, in quanto sua unità operativa. Data la diversa natura giuridica dei suddetti enti, ne consegue che mentre la società è tenuta a prestare la garanzia fidejussoria a prima richiesta, l'ateneo non è soggetto a tale obbligo. Stante quanto sopra esposto, si chiede di confermare quanto segue: nel richiedere l'anticipazione del 40% dell'agevolazione spettante – quale risulta dall'"Allegato B – Piano dei Costi e delle	

ID	Quesito	Riscontro
	Agevolazioni" e quindi comprensiva sia della quota di competenza della società sia di quella dell'ateneo - sia corretto allegare, nell'apposita sezione della piattaforma QIIR, la polizza fidejussoria a garanzia della sola quota della società, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti che l'ateneo, in quanto soggetto pubblico, non è tenuto a prestare la garanzia fidejussoria a prima richiesta, in quanto destinatario dell'FFO.	
10.20	Si chiede conferma che, nel caso in cui uno stesso soggetto beneficiario privato richieda l'anticipazione del 40% del contributo per più azioni del medesimo progetto (nello specifico, le azioni 1.1.2, 1.1.3b e 1.4.3), è possibile stipulare un'unica polizza fideiussoria che riporti tutti e tre i relativi CUP.	Si conferma e si rinvia alla Guida operativa per i beneficiari ed alla FAQ 10.2 e successive
10.21	Ai fini della corretta predisposizione della garanzia fideiussoria per la richiesta di anticipazione da parte di un soggetto privato,	Ai sensi dell'art. 2 del D.D. n. 20 del 26 giugno 2026, l'erogazione dell'anticipazione ai soggetti beneficiari privati è subordinata alla presentazione di una garanzia conforme allo schema di cui all'Allegato A.

ID	Quesito	Riscontro
	si chiede conferma che se sia possibile includere il testo dello schema di garanzia (Allegato A al DD 20/2026) come appendice del contratto stipulato tra il soggetto concedente ed il contraente.	Non sono accettate polizze difformi e/o contenenti clausole o elementi in contrasto con il medesimo schema. Pertanto, il predetto schema potrà essere inserito come appendice della polizza, a condizione che il testo sia riprodotto integralmente e prevalga su ogni clausola difforme contenuta nelle condizioni generali o particolari di polizza. Resta inteso che qualsiasi adattamento diverso dalla compilazione dei campi dovrà essere preventivamente sottoposto, per iscritto, all'approvazione del Ministero (art. 5 dell'Allegato A).
10.22	Si richiedono chiarimenti in merito alla compilazione dei punti seguenti riportati nel modello di polizza: a) con D.D. n. …. del ……., è stato approvato lo schema di garanzia a prima richiesta per l'erogazione dell'anticipo delle agevolazioni; b) in data ……, il Contraente ha richiesto al Ministero l'erogazione dell'anticipazione ai sensi del richiamato art. 6 del Disciplinare;	Gentilissimi, con riferimento alle richieste relativa alla compilazione del modello di polizza fideiussoria si riscontra quanto segue: a) "Con **DD n. 20 del 26 giugno 2026** è stato approvato lo schema di garanzia a prima richiesta per l'erogazione dell'anticipo delle agevolazioni". b) è possibile modificare il testo come di seguito: ~~in data ……~~, il Contraente ~~ha richiesto~~ intende richiedere al Ministero, per tramite Hub Capofila in qualità di mandataria, l'erogazione dell'anticipazione ai sensi del richiamato art. 6 del Disciplinare.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e dell'innovazione tecnologica

Contatti

3azioni.pnric@mur.gov.it
comunicazione.pnric@mur.gov.it